

4260

fr

0

19 settembre 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: procedura di consultazione

Stimato Consigliere federale,
Gentili signore, egregi signori,

ringraziamo per la facoltà concessa di esprimerci nel contesto della consultazione afferente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD), salutando positivamente l'intenzione del Consiglio federale di allineare la legislazione svizzera in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo agli standard internazionali dettati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI), gruppo dove la Svizzera è membro attivo.

Il nostro Cantone, che presenta importanti attività nel settore finanziario (banche, assicurazioni e servizi ausiliari delle attività finanziarie), è particolarmente attento alla tematica in oggetto, ritenuta d'ipotesi la contiguità geografico-culturale con la vicina Italia. In questo periodo storico, caratterizzato tra l'altro da una particolare pressione regolatoria nazionale e internazionale, reputiamo quindi importante riorientare il sistema finanziario alle nuove esigenze internazionali. La piazza finanziaria ticinese – con i suoi oltre 10'000 addetti a tempo pieno, che genera il 9% del valore aggiunto cantonale – è, e rimarrà, uno dei settori chiave per l'economia del nostro Cantone. Non possiamo dunque che condividere, ritenendolo di primaria importanza, l'obiettivo della Confederazione di mantenere la piazza finanziaria elvetica in buona salute, aumentandone l'integrità, perlopiù in un contesto che vede la criminalità finanziaria evolvere costantemente.

Osservazioni su singole misure

Introduzione di obblighi di diligenza per determinati servizi di consulenza (segnatamente in relazione alla costituzione, gestione o amministrazione di società e trust)

L'avamprogetto prevede l'assoggettamento alla LRD dei servizi forniti in relazione a società e trust non interessati da flussi finanziari, proponendo l'introduzione di obblighi di diligenza anche per i prestatori di tali servizi, con la conseguente creazione di una nuova categoria – quella di "consulente" – che va ad aggiungersi alle due categorie già previste dalla legge federale, di "intermediario finanziario" e di "commerciante". Tale modifica toccherà in particolare i servizi di consulenza erogati nell'ambito delle professioni giuridiche, dunque da avvocati, notai, fiduciari, consiglieri fiscali. L'avamprogetto propone l'applicazione a questa nuova categoria di "consulenti"

il regime, semplificato, applicabile ai commercianti: in caso di conoscenza o di sospetto (fondato) di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o di un'organizzazione criminale, è previsto l'obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d'affari, anziché l'obbligo di comunicazione, previsto invece per gli intermediari finanziari. Con l'introduzione di tale divieto di intrattenere relazioni d'affari sospettate di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'avamprogetto si prefigge di concorrere a garantire una piazza finanziaria pulita, tenendo conto allo stesso tempo del fatto che tali attività non comportano flussi finanziari e rispettando l'esigenza del settore di salvaguardare il segreto professionale – tuttavia, è prevista l'introduzione di un obbligo di verifica dei dossiers rilevanti per gli obblighi di diligenza e un obbligo di denuncia da parte di un'impresa di revisione al DFF.

Lo scrivente Consiglio condivide pienamente l'obiettivo di vietare l'erogazione di servizi verosimilmente legati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o di organizzazioni criminali. Pur riconoscendo che la Raccomandazione 23 dello standard del GAFI non indica alcun obbligo di comunicazione per le professioni giuridiche e che l'avamprogetto propone un regime semplificato in ossequio al segreto professionale di avvocati, notai, fiduciari e consulenti fiscali, lo scrivente Consiglio di Stato reputa tale proposta insufficiente nell'ottica di una lotta efficace al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A mente degli scriventi, difatti, andrebbe introdotto un obbligo generale di segnalazione anche per la nuova categoria di "consulenti", obbligo da contestualizzare correttamente e predisporre legislativamente in relazione al segreto professionale cui queste categorie sono sottoposte. Il Governo ticinese, fatta salva questa riserva – che si chiede in questa sede di valutare con la dovuta attenzione, definendone le modalità – è in ogni caso favorevole all'estensione del campo di applicazione della LRD, riprendendo peraltro in parte una propria proposta legislativa presentata, ma non accettata a livello parlamentare cantonale, concernente i pubblici notai (cfr. Messaggio cantonale n. 6491 ad art. 54 AP-Legge sul notariato).

Modifica del sistema di comunicazione dei sospetti all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), abolendo il diritto di comunicazione secondo l'art. 305ter cpv. 2 CP e mantenendo unicamente il meccanismo del dovere di comunicazione

Se da un lato si condivide appieno la proposta di eliminare la differenziazione tra diritto e obbligo di comunicazione, dall'altro si esprime perplessità circa l'abolizione del termine di 20 giorni entro il quale il MROS è tenuto ad analizzare le segnalazioni in entrata. La distinzione tra diritto e obbligo di comunicazione creava in effetti grande incertezza giuridica e poneva per gli attori in gioco serie difficoltà nel determinare il grado di fondatezza del sospetto ex art. 9 LRD (da cui poi derivava, a seconda del sospetto – semplice o fondato –, il diritto o l'obbligo di comunicazione). Abolendo il concetto di diritto di comunicazione, il sistema legislativo svizzero acquisisce chiarezza e linearità, e si crea una migliore sicurezza giuridica abolendo ogni ambiguità, il tutto restando conforme alle direttive del GAFI. Esprimiamo tuttavia viva preoccupazione circa la contestuale soppressione del termine di 20 giorni a carico del MROS per analizzare la comunicazione del sospetto. Tale proposta è giustificata sostenendo che il MROS debba avere il tempo necessario per analizzare le segnalazioni in entrata e tenendo conto dei ritardi nell'analisi delle segnalazioni che il MROS ha già ad oggi accumulato. Partendo da questi presupposti, non si vede come l'abolizione di ogni termine per evadere le comunicazioni possa essere di beneficio al sistema di comunicazione elvetico: tenendo conto del fatto che il MROS è al momento già oberato risultando così in ritardo nell'evasione delle segnalazioni degli scorsi anni, e che con l'abolizione del "diritto" di comunicazione e contestualmente con l'eventuale assoggettamento agli obblighi di diligenza anche di una nuova, supplementare categoria, quella dei "consulenti", aumenteranno le segnalazioni, eliminando il termine di 20 giorni si creerebbe a nostro avviso un grosso rischio di blocco del sistema. L'esistenza di un termine assicura infatti una certa celerità nel trattamento delle segnalazioni e pare quantomeno legittimo non lasciare l'intermediario finanziario nell'incertezza quanto alla sorte dei valori patrimoniali durante un lasso di tempo indeterminato.

In tal senso, per evitare l'accumularsi di ritardi e preservare l'efficacia e il funzionamento del sistema, si propone il mantenimento del termine per il MROS, eventualmente prolungandolo, portandolo, per esempio, a 40 giorni al massimo.

Conclusione

Il Governo ticinese esprime generale adesione in punto al documento sottoposti in consultazione, su riserva dei punti esposti in precedenza, confidando che la prospettata revisione della LRD contribuisca a mantenere e implementare l'efficacia del nostro dispositivo antiriciclaggio e di lotta al terrorismo, a beneficio dell'integrità della piazza finanziaria svizzera.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.


Il Presidente:
Claudio Zali

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.